

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le finalità e con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le banche, operanti nei suddetti territori, possono ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti, fino ad un massimo di 1.400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. In ogni caso, i contratti di finanziamento sono stipulati sulla base di uno schema di contratto tipo definito con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana.
2. La garanzia dello stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti direttoriali con i quali sono definiti i criteri e le modalità operative della stessa nonché gli strumenti di monitoraggio finalizzati al rispetto della operatività della garanzia nel limite massimo dei 1.400 milioni di euro. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il beneficiario del finanziamento agevolato, accordato dalle banche ai sensi del presente articolo, matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo.
4. La banca invia, con cadenza periodica e con modalità telematiche all'Ufficio Speciale competente, al Comune dove è ubicato l'immobile danneggiato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari l'ammontare del finanziamento concesso a ciascuno essi, nonché il numero e l'importo delle singole rate.
5. I finanziamenti agevolati sono erogati e posti in ammortamento dalle banche sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi a contributo. I contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti agevolati devono prevedere clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di inadempienza, la banca comunica all'Agenzia delle entrate, ai Comuni interessati e ai titolari degli Uffici speciali, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e

l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi oneri mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

6. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applicano le esenzioni tributarie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

7. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

9. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8.»

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Articolo 7-bis

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dal sisma del 9 aprile 2009, gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 8.
2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione la Regione Abruzzo, nel ridurre gli obiettivi dei comuni, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti”.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato n.1 (articolo 7-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri (Miloni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0		25,0	25,0	
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della giustizia	-	-		-	-	
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-		-	-	
Ministero dell'interno	-	-		-	-	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-		-	-	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero della difesa	10,0	10,0		10,0	10,0	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-		-	-	
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-		-	-	
Ministero della salute	-	-		-	-	
Totale	50,0	50,0		50,0	50,0	

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: “ 6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della Città dell’Aquila e dei Comuni del cratere, il Comune dell’Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al Dlvo 368/2001 come modificato dalla L.92/2012, della L.122/2010, del Dlgs 267/2000 e del Dlgs 165/2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle L.296/2006 e L.133/2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 Dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il Comune dell’Aquila si autorizza l’impegno sull’economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: “ Spese per l’Ufficio Speciale della Città dell’Aquila e per l’Ufficio Speciale dei restanti Comuni del cratere destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1.)”. Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i Comuni del cratere, in condivisione con i Coordinatori delle Aree Omogenee dei Comuni del cratere, sentito il parere del Titolare dell’Ufficio Speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso

6-ter. E', altresì, autorizzata la proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Ai relativi oneri si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6-quater.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013”.

PEZZOPANE

A.S. 576

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, predispone un provvedimento finalizzato a prorogare le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni abruzzesi colpita dal sisma 2009, previsto dalla delibera del 1 dicembre 2009 (ARG/com 185/09), per tutto l'anno 2012, estendendo la copertura prevista nel suddetto provvedimento all'ulteriore periodo di agevolazione tariffaria.

PEZZOPANE

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: <<6-bis. Fino alla data di definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con l'articolo 7 dell'O.P.C.M. n. 3996/2012, con l'articolo 12 dell'O.P.C.M. n. 3978/2011 e di cui all'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3857/2010. Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente. Per accelerare la definizione dei procedimenti espropriativi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nonché quello dei Comuni del cratere, possono avvalersi di personale comandato da altre P.A., senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.>>

PEZZOPANE